

oder doch auf irrtümliche Weise gewürdigt habe, dass allein die Revisionsbeklagte gegen das Urteil der ersten Instanz an das Obergericht appelliert hatte.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung :

Der angerufene Revisionsgrund aus BZP Art. 192 Ziff. 1 litt. c trifft nur dann zu, wenn sich aus dem Urteile selbst mit Sicherheit ergibt, dass in den Akten liegende erhebliche Tatsachen aus Versehen, d. h. gegen den Willen des Gerichtes, entweder gänzlich ausseracht gelassen worden sind oder eine Würdigung erfahren haben, welche mit dem klaren Inhalte der Akten in Widerspruch steht. Sind diese Voraussetzungen nicht vorhanden, sondern wollen nur die faktischen und rechtlichen Schlussfolgerungen, welche das Gericht aus dem tatsächlichen Inhalt der Akten gezogen, als unrichtig oder ungenügend angefochten werden, so versagt das Rechtsmittel der Revision (BGE 4, 635 ; vgl. auch BGE 16, 745 f.). Danach kann Revision nur verlangt werden, wenn der Beurteilung nicht der aus den Akten sich ergebende Tatbestand zu Grunde gelegt worden ist, sei es dass gänzlich übersehen und infolgedessen bei der Beurteilung gar nicht berücksichtigt wurde, dass eine bestimmte aus den Akten sich ergebende Tatsache eingetreten war, sei es dass eine der bei der Beurteilung berücksichtigten Tatsachen infolge versehentlich unrichtiger Auffassung des Inhaltes der Akten festgestellt worden war. Dagegen kann nicht Revision verlangt werden wegen angeblich unrichtiger rechtlicher Beurteilung von Tatsachen, sei es dass das Gericht einer vorgebrachten Tatsache überhaupt keinerlei rechtliche Erheblichkeit beimass, sei es dass es andere Rechtsfolgen daran knüpfte, als der Revisionskläger will.

Im vorliegenden Falle liegt nicht der geringste Anhaltspunkt dafür vor — und der Revisionskläger behauptet es eigentlich auch gar nicht, — dass das Bundesgericht bei der Bestätigung der kantonalen Kostendispositive

gegen seinen Willen ausseracht gelassen habe, dass ausschliesslich die Revisionsbeklagte das Urteil des Obergerichtes veranlasst hat, welches vom endgültig massgebenden Urteil des Bundesgerichtes viel weiter entfernt ist als das erstinstanzliche vom Revisionskläger hingenommene Urteil. Die Bestätigung der kantonalen Kostendispositive lässt sich einerseits mit der familienrechtlichen Natur des Prozesses, andererseits damit rechtfertigen, dass das von der Revisionsbeklagten erwirkte Urteil des Obergerichtes immerhin in einem, und zwar keineswegs unwesentlichen, Punkte bestätigt wurde (« Beiträge... in dem von der Vorinstanz festgesetzten Umfange »). Insofern hierin eine unangemessene Kostenverlegung gesehen werden sollte, so wäre sie auf nichts anderes als auf der Billigkeit nicht entsprechende unrichtige Anwendung der einschlägigen Prozesskostenvorschriften durch das Bundesgericht zurückzuführen, woraus keinesfalls ein Revisionsgrund hergeleitet werden kann.

Demnach erkennt das Bundesgericht :

Auf das Revisionsgesuch wird nicht eingetreten.

VII. VERSICHERUNGSVERTRAG

CONTRAT D'ASSURANCE

84. Estratto dalla sentenza 22 novembre 1935

della seconda sezione civile in causa

Società di assicurazione « Union-Geneve » contro Cattaneo.

Contratto di assicurazione contro gli infortuni. — Risposte reticenti apposte alla proposta da un agente della società. Anche l'agente meramente « produttore » vincola la società colle dichiarazioni da lui fatte al proponente onde dargli le istruzioni necessarie per rispondere al questionario. — Nozione dell'« infermità » a' sensi del questionario (art. 4, 6, 8 cif. 3 e 4, e 34 della legge sul contratto di assicurazione).

A. — Il 30 marzo 1932 l'agente generale Bosia della società ricorrente entrava in trattative con Luigi Cattaneo in Faido per indurlo a sottoscrivere una proposta di assicurazione contro gli infortuni. Le trattative avvennero nel laboratorio del Cattaneo in Faido alla presenza di certo Ciossi. E' pacifico che le risposte alle domande della proposta di assicurazione furono apposte dal Bosia. La proposta è firmata dal Cattaneo stesso e fu accettata dalla società. In seguito ad infortunio del 27 dicembre 1933 il Cattaneo le chiedeva l'indennizzo corrispondente. La società contestava la pretesa asserendo che alcune delle risposte alla proposta (di cui si dirà in seguito) erano inesatte a' sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione. L'istruzione della causa dimostrò infatti la fondatezza dell'obiezione. Ma il Cattaneo replicava dicendo che, conversando con Bosia, gli aveva esposto le cose come realmente erano, che questi aveva nondimeno scritte di proprio pugno le risposte negative in questione e ch'egli, Cattaneo, le aveva firmate, perchè Bosia gli aveva affermato che le relative domande erano « di poca importanza ».

B. — Le due istanze cantonali ammisero parzialmente le domande dell'attore Cattaneo.

Il Tribunale federale rinviò gli atti all'istanza cantonale per nuovo giudizio a' sensi dei seguenti

Considerandi :

A. . . .

B. — Questa Corte accoglie la tesi sostenuta dall'attore e ammessa dall'istanza cantonale, che il modo d'agire dell'agente generale Bosia vincola la convenuta; donde l'illazione che, *se è dimostrato* che l'attore, al momento in cui doveva rispondere alle questioni 7, 9a, 9c, 11a e 11c, ha fatto all'agente Bosia delle dichiarazioni esatte, le risposte apposte dal Bosia non possono, quantunque, oggettivamente, non fossero conformi alla realtà, essere messe a carico dell'attore.

La differenza, che la convenuta intende fare, in merito alla veste di rappresentare una società di assicurazione, tra agente produttore ed agente stipulante, dichiarando che solo un agente di quest'ultima categoria avrebbe potuto vincolare la società, non è operante nella fattispecie, poichè, appunto, non si trattava di concludere un contratto d'assicurazione, ma solo di prepararne le basi allestendo la proposta di assicurazione e dando al proponente gli schiarimenti necessari per rispondere al questionario a' sensi dell'art. 4 della legge sul contratto di assicurazione. Giusta l'art. 34 ibidem « di fronte allo stipulante » (in concreto, l'attore) l'agente si ritiene autorizzato a fare per l'assicuratore gli atti abitualmente inerenti alla funzione di un agente della sua categoria o quelli che l'agente suol fare col tacito consenso dell'assicuratore.

Ora, come rettamente ha ritenuto l'istanza cantonale, è fuori di dubbio che Bosia, agente generale della convenuta, aveva la facoltà di vincolare la Società quando dava al Cattaneo le istruzioni necessarie onde rispondere alle domande del questionario, anzi lo coadiuvava stendendone di proprio pugno la risposta.

C. — Rimane da esaminare se, allo stato degli atti ed in base agli accertamenti dell'istanza cantonale, questa Corte possa ammettere, che sui punti rilevati dal questionario e di cui si controverte, l'attore ha informato esattamente l'agente Bosia, di modo che la responsabilità delle risposte negative stese dal Bosia ricadrebbe sulla convenuta.

1) L'attore doveva rispondere, tra altre, alle questioni seguenti :

Questione 7 : Se era colpito da infermità.

Questioni 9a e c : Se era già assicurato presso altre società e se le eventuali assicurazioni erano ancora in vigore.

Questioni 11a e c : Se era già stato colpito da accidenti e se per essi era già stato indennizzato da società di assicurazione.

Tutte queste questioni hanno avuto risposte negative.

Trattasi ora di sapere su quali punti queste risposte negative possano ritenersi giustificate: in altri termini, se dalle comunicazioni fattegli dal convenuto, il Bosia poteva, direttamente od indirettamente dedurre, che le risposte negative da lui apposte al questionario non fossero conformi al vero, inducendo il Cattaneo nondimeno a confermarle colla propria firma, affermandogli che non avevano importanza (art. 8 cifre 2 e 3, e 34 della legge sul contratto di assicurazione).

2) Decisiva, perchè costituente a questo riguardo l'unica prova, è la deposizione del teste Ciossi e le constatazioni che ha fatto l'istanza cantonale in merito alla stessa. Questo teste depone in sostanza: Cattaneo « spiegò » al sig. Bosia « che doveva ricevere 1000 fchi. dalla Winterthur. Alle osservazioni del sig. Cattaneo, il sig. Bosia replicò ch'erano cosa di poca importanza e che non interessavano l'affare che doveva concludere colla ricorrente ». Da questa deposizione si evince, anzitutto, non esistere prova che il Cattaneo, direttamente, abbia affermato al Bosia nè che non fosse infermo (questione 7) nè che non fosse assicurato presso altra società (9a e c) nè che non avesse subito altro infortunio e non fosse per esso stato indennizzato (11a e c).

3) Nondimeno, in merito a questi quesiti 7, 9a e c e 11a e c si osserva:

a) Dalla comunicazione, accertata dal teste Ciossi, che Cattaneo « doveva » ricevere dalla Winterthur la somma di 1000 fchi, il Bosia doveva anzitutto eruire, che Cattaneo aveva già proposto altra assicurazione sugli infortuni, era già stato assicurato (appunto presso la Winterthur — 9 a —) ed aveva già subito un infortunio (11a). Inserendo nella proposta una risposta negativa alle domande 9a e 11a, il Bosia ha dunque attestato per iscritto una controverità o almeno cosa che, per poco avesse riflesso, doveva conoscere come inesatta. La responsabilità di questa risposta ricade quindi sul Bosia e, per i motivi suesposti, sulla convenuta.

b) Per quanto concerne la risposta alla questione 9 c, si può ammettere, in favore del Cattaneo la buona fede. In realtà l'assicurazione presso la Winterthur era « ancora in vigore » poichè non era che sospesa nei suoi effetti, l'attore non avendo soluto i premi. Ma, poichè non pagava più i premi, Cattaneo poteva in buona fede ritenere che fosse rescissa, vale a dire che più non fosse in vigore (9 c).

c) Questione in merito alla risposta 7: esistenza di un'infermità. E' stabilito, in fatto, che prima dell'infortunio in contestazione, Cattaneo ne aveva subito due altri. Il primo, il 18 settembre 1931 (ustioni sempre alla gamba sinistra), per il quale ricevette o « doveva » ricevere dalla Winterthur 3737 fchi. 60 (v. rogatoria KELLER e documenti 8 e 9), vale a dire 1078 fchi. per indennità giornaliera, 159 fchi. 60 per spese di cura e 2500 fchi. per invalidità permanente (12 1/2 %). Un secondo infortunio, di pochissima importanza, aveva colpito il Cattaneo l'11 luglio 1932: esso non ha lasciato nessuna invalidità permanente. Doveva in base all'invalidità permanente del 12 1/2 % di cui sopra, il Cattaneo ritenersi colpito da infermità a' sensi della questione 7, o poteva invece, in buona fede, rispondere che non era infermo? Questa Corte si pronuncia per la seconda alternativa. Secondo il perito Dr. Combi, l'infortunio subito il 18 settembre 1931 non rendeva il Cattaneo « infermo ». Il perito lo qualifica di « non ostacolante la marcia » del sinistrato. Esso non rendeva quindi « infermo » il Cattaneo nel senso assoluto e proprio della parola. Quest'illazione è impellente qualora si esaminino da vicino gli esempi, che la proposta menziona onde illustrare il concetto d'infermità (ernia, cecità, sordità, paralisi, mutilazione di un membro ecc.) a' sensi della proposta stessa. Si tratta di menomazione dell'incolumità personale (per malattie od accidenti) di gravità eccezionale. Indubbiamente, la menomazione corporale subita dal Cattaneo in seguito all'infortunio del 18 settembre 1931 era ben lungi dal costituire un'« infermità » a' sensi della questione 7, alla quale quindi poteva essere risposto in modo negativo

senza perciò commettere reticenza a' sensi dell'art. 6 della legge.

d) Risposta alla questione 11 c: Siete voi già stato indennizzato per questi infortuni ?

Si è risposto no anche a questa questione. La risposta è oggettivamente inesatta, come risulta da quanto precede, inesattezza che sarebbe scusabile solo se Cattaneo avesse riferito al Bosia tutta la verità sulla natura e l'importanza dell'infortunio precedente del 18 settembre 1931. Ora, secondo la testimonianza Ciossi, il Cattaneo avrebbe detto che, per infortunio subito, doveva ricevere dalla Winterthur 1000 fchi. Il che è materialmente inesatto. Come fu detto, il Cattaneo aveva ricevuto o doveva ricevere dalla Winterthur, non 1000 fchi., ma oltre franchi 3700 di cui 2500 fchi per invalidità permanente (12 ½ %). Il Cattaneo ha dunque informato inesattamente il Bosia su questo punto e se, in base a questa inesatta informazione il Bosia ha risposto che la questione era di così poca importanza da legittimare una risposta negativa, si è evidentemente perchè partiva dall'idea, che si trattasse di un infortunio comportante soltanto un indennizzo di 1000 fchi. informato esattamente della misura dell'indennizzo, è probabile che il Bosia non avrebbe ritenuto una invalidità permanente del 12 ½ % come cosa « di così poca importanza da non interessare l'affare che si doveva concludere » (teste Ciossi). Ma a questo riguardo le constatazioni dell'istanza cantonale sono poco chiare, ad ogni modo, incomplete. Trattando di questo punto, l'istanza cantonale afferma (p. 10 della sentenza): « In fatto, Cattaneo ha dichiarato all'agente generale per il Ticino L. Bosia l'esistenza del contratto colla Winterthur e la liquidazione dell'indennità, sia pure in circa franchi 1000 ». Intende l'istanza cantonale dire con ciò che, effettivamente, il Cattaneo ha dichiarato a Bosia solamente questa somma o devono le parole « sia pure » significare essere possibile ch'egli avesse nominato somma superiore ? Quale ? E' ovvio che la soluzione da darsi al quesito può essere diversa a seconda della risposta

che l'istanza cantonale intende dare a queste questioni. Su questo punto è quindi indispensabile un chiarimento, rispettivamente un complemento d'istruzione o di constatazioni.

e) E' indispensabile sopra un altro punto. Quando il Cattaneo fece la dichiarazione che, secondo il Ciossi, « doveva » ricevere 1000 fchi., era l'indennità di 3700 fchi., dovutagli dalla Winterthur già liquidata o no ? In altre parole, sapeva il Cattaneo al momento della firma della proposta, che quest'indennità era o doveva essere superiore di 1000 fchi. ? L'aveva egli già ricevuta ? Su questo punto le constatazioni dell'istanza cantonale, non sono chiare o, almeno, non sono complete. A p. 3 della sentenza cantonale si dichiara che Cattaneo « ebbe a ricevere dalla Winterthur 3737 fchi. »; a p. 10 si parla di « liquidazione dell'indennità »; altrove è questione che Cattaneo « doveva » ricevere. L'istanza inferiore sembra ritenere che, al momento della proposta e della conversazione Cattaneo-Bosia, quest'indennità non era liquidata o almeno non era ancora percepita. D'altro canto, nelle conclusioni dell'attore del 24 novembre 1934 si legge che l'infortunio del 18 novembre 1931 (recte 18 settembre 1931) « venne liquidato dalla « Winterthur in data prima della proposta coll'Union Genève ».

Ad ogni modo manca anche su questo punto una constatazione di fatto indubbia da parte dell'istanza cantonale, constatazione che, a parere di questa Corte, potrebbe anche essere non irrilevante per sapere se, al momento della proposta, il Cattaneo poteva in buona fede affermare, che l'indennizzo percepito o da percepirsi dalla Winterthur era di 1000 fchi.

Il Tribunale federale pronuncia :

La querelata sentenza è annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale per complemento d'istruzione, eventualmente di constatazioni, e per nuovo giudizio.